

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5538

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PRANDINI, DONAZZON, BORGHINI, PALLANTI, SOLAROLI, PRO-
VANTINI, MINOZZI, SERRA GIANNA, PACETTI, PELLEGATTI,
GRILLI, STRADA, RECCHIA, ANGELINI GIORDANO, MENZIETTI**

Presentata il 13 marzo 1991

**Nuove norme di incentivazione degli interventi cooperativi
nelle politiche di promozione industriale**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 27 febbraio 1985, n. 49, meglio nota come « legge Marcora », ha istituito all'articolo 17 il fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione. Il fondo eroga contributi a fondo perduto a particolari società finanziarie alla condizione che esse partecipino al capitale di rischio di cooperative costituite tra lavoratori in Cassa integrazione guadagni o licenziati o dipendenti da imprese sottoposte a procedura concorsuale.

Operativa dal 1987, la legge ha dato ottimi risultati, consentendo ad oltre 3.000 lavoratori di salvare la propria occupazione e di garantire, con la continuazione dell'attività produttiva dell'azienda di provenienza, l'integrità del tessuto economico-sociale locale.

L'esperienza sinora maturata ha evidenziato, però, anche limiti ed incongruenze della citata legge e, anche in considerazione della ormai prossima scadenza del fondo nel febbraio del 1992, si rende opportuno un intervento legislativo.

La presente proposta di legge si prefigge innanzitutto lo scopo di rendere permanente il fondo speciale. Tale previsione non comporta alcun onere aggiuntivo per le casse dello Stato dal momento che si autoalimenta con i rientri delle partecipazioni che abbiano esaurito la loro funzione di volano finanziario. Allo scopo sono previste norme che regolano puntualmente le ipotesi di recesso, cessione delle quote o riscatto delle stesse da parte dei soci lavoratori mentre sono

previste agevolazioni per incentivare i soci ed i lavoratori dipendenti ad incrementare la capitalizzazione dell'impresa dalla quale dipende la loro occupazione.

Appare anche opportuno ampliare le finalità della legge da mero strumento di tutela occupazionale a vero e proprio strumento di politica industriale.

Allo scopo è previsto un ampliamento della base sociale che, anche sulla scorta dell'esperienza, si è manifestato necessario; si è prevista la possibilità, per le cooperative in oggetto, di rilevare anche aziende sane poste in vendita dalla proprietà.

Infine, considerato che il beneficio previsto dalla legge è rappresentato da una partecipazione al capitale sociale che deve essere realizzata nei tempi più brevi possibili, si è prevista la più agile gestione fuori bilancio del fondo senza, peraltro, sottrarre le finanziarie al necessario controllo pubblico ma, anzi, accentuandolo rispetto a quanto previsto dalla legge n. 49 del 1985.

Si è così prevista la presenza di un magistrato della Corte dei conti nei consigli di amministrazione delle società finanziarie così come si è prevista la presenza di rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel collegio sindacale delle stesse.

Alla realizzazione di tali finalità è preordinata la presente proposta di legge che consta di 10 articoli.

L'articolo 1 individua i requisiti dei soci e delle cooperative necessari per accedere ai benefici della legge. La legge è rivolta alle cooperative di produzione e lavoro costituite tra lavoratori ammessi al trattamento di Cassa integrazione guadagni oppure dipendenti da imprese in via di ristrutturazione o di conversione o sottoposte a procedure concorsuali ovvero licenziati per riduzione o cessazione dell'attività o per riduzione del personale.

L'obiettivo principale è quello di consentire ai lavoratori di evitare le conse-

guenze della precarietà delle loro imprese costituendo cooperative che acquistino, affittino, gestiscano, anche parzialmente, le aziende o rami di azienda o gruppi di beni o che intraprendano iniziative imprenditoriali sostitutive.

Alle cooperative in questione è riconosciuto il diritto di prelazione nell'acquisto di tali aziende.

Le principali innovazioni, rispetto all'analogia disciplina della legge n. 49 del 1985, sono individuabili nell'inserimento tra i soci beneficiari delle cooperative costituite da dipendenti di aziende poste in vendita o in liquidazione dai proprietari prescindendo da situazioni di crisi aziendale e nell'esplicitazione della possibilità che le iniziative imprenditoriali sostitutive intraprese siano attuate anche rilevando aziende già esistenti.

È stata altresì elevata dal 20 per cento al 30 per cento la percentuale di lavoratori disoccupati o con qualificazioni tecnico-amministrative associabili alle cooperative in aggiunta alle categorie di lavoratori alle quali, in modo precipuo, è destinata la legge.

È stato infine introdotto un comma di salvaguardia della competenza primaria della regione Trentino-Alto Adige in materia di cooperazione, tenendo conto della sentenza n. 165 del 25 giugno 1986 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità di gran parte della disciplina prevista dalla legge n. 49 del 1985, nella parte in cui la stessa concerne tale regione autonoma.

L'articolo 2 determina l'ammontare minimo della quota di conferimento del socio lavoratore alla cooperativa e le relative modalità di versamento.

L'articolo 3 dispone, in deroga alla normativa vigente, che al capitale sociale delle cooperative in questione possano partecipare società finanziarie, anch'esse a struttura mutualistica, promosse dalle associazioni nazionali delle cooperative debitamente riconosciute e dotate di un capitale sociale non inferiore a 500 milioni di lire.

Per una maggiore chiarezza dei bilanci è prescritta la contabilità separata per tutte le attività delle finanziarie che esulino dall'attività relativa all'applicazione della legge.

È rafforzata la presenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella vigilanza statale sulle società finanziarie in questione, già prevista dalla normativa vigente in capo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, mediante la partecipazione di rappresentanti ministeriali agli organi di revisione delle stesse e l'invio di relazioni sull'attività svolta nell'esercizio.

È prevista, inoltre, la trasmissione dei bilanci certificati delle società finanziarie e, conseguentemente, delle cooperative partecipate. L'onere relativo sarà a carico del fondo fino alla concorrenza di 5 milioni di lire; l'eventuale eccedenza sarà a carico delle cooperative partecipate.

Anche in relazione alla circostanza che le agevolazioni previste dal provvedimento in questione sono gestite fuori bilancio è altresì prevista una sorta di controllo concomitante della Corte dei conti attraverso la partecipazione di un magistrato della stessa alle sedute degli organi amministrativi e sindacali delle società finanziarie di cui sopra.

A favore delle medesime società viene confermato il compenso per l'attività di consulenza e di istruttoria in relazione alle iniziative ammesse ai benefici della legge, già previsto dall'articolo 15, comma 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e come disciplinato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 febbraio 1989.

L'articolo 4 istituisce, in luogo del fondo speciale presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, un fondo permanente presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con gestione fuori bilancio.

A carico del fondo sono erogati contributi in conto capitale alle società finanziarie che partecipino alle cooperative in questione con apporti di capitale in misura almeno pari al contributo erogato.

Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi in conto capitale alle società finanziarie, nonché le eventuali priorità, sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. Al medesimo decreto è rimessa la determinazione dei parametri cui commisurare l'importo massimo del contributo. Tuttavia, per disciplinare il periodo transitorio tra vecchia e nuova normativa ed evitare un blocco oggettivo dell'applicazione della legge, è prevista l'applicazione del decreto ministeriale 25 luglio 1986 fino alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del suddetto decreto.

Al comma 4, è stata limitata alla cassa integrazione guadagni speciale ed al trattamento di disoccupazione speciale l'esclusione triennale da tali benefici per i lavoratori delle cooperative partecipate ripristinando, rispetto alla normativa vigente, la possibilità del ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria essendo la stessa legata a situazioni contingenti di forza maggiore esterne all'impresa.

L'articolo 5 regola il recesso delle società finanziarie dalle cooperative partecipate nonché la cessione ed il riscatto delle quote di partecipazione delle stesse.

Al fine di salvaguardare la capitalizzazione dell'impresa cooperativa e, nel contempo, di incentivare il riscatto delle quote di proprietà delle finanziarie da parte dei soci è prevista una disciplina articolata che distingue i vari casi:

il comma 1 consente ai soci o ai lavoratori dipendenti dalla cooperativa di riscattare o acquistare le quote delle finanziarie godendo per 5 anni di agevolazioni fiscali per un importo massimo, per ciascun anno, di 2.500.000 lire;

il comma 2, anche al fine di evitare traumi nella base sociale nella delicata fase di avvio dell'iniziativa, vieta alle società finanziarie, per un triennio a partire dall'iscrizione nel libro soci della cooperativa, di cedere le proprie quote a terzi, con la sola esclusione dei lavoratori dipendenti dall'impresa stessa. Trascorso

tale termine i vecchi soci, in caso di cessione delle quote, possono esercitare il diritto di prelazione;

il comma 3 vieta alle società finanziarie, per cinque anni a far data dall'iscrizione nel libro dei soci, di esercitare il diritto di recesso; trascorso tale termine le finanziarie possono recedere dandone comunicazione al consiglio di amministrazione della cooperativa partecipata;

il comma 4 stabilisce che il valore della quota verrà determinato sulla base della normativa vigente al momento del riscatto o della cessione delle quote o del recesso delle finanziarie;

il comma 5 disciplina la destinazione e l'utilizzazione da parte delle finanziarie in questione delle somme provenienti dai riscatti, dalle cessioni e dai recessi. Tali somme devono essere iscritte in apposito fondo del bilancio e possono essere impiegate in partecipazioni in iniziative poste in essere dalle cooperative dotate dei requisiti previsti dall'articolo 1;

il comma 6 affida, sotto il controllo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la gestione delle partecipazioni in essere al liquidatore delle società finanziarie in caso di loro scioglimento e disciplina la destinazione degli eventuali proventi al fondo. Dispone, altresì, che l'eventuale quota di riparto spettante alla finanziaria, in caso di scioglimento della cooperativa partecipata, venga iscritta nel bilancio delle società finanziarie secondo la disciplina di cui al comma 5;

il comma 7 estende l'applicazione della legge anche a tutte le partecipazioni assunte sulla base della legge n. 49 del 1985.

L'articolo 6 conferma in capo al CIPI il compito di determinare le direttive ed i requisiti minimi per la concessione dei benefici in questione in relazione al numero dei dipendenti di ciascuna coopera-

tiva ed in coordinazione con ogni legge agevolativa dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Per evitare periodi di vacanza è prevista l'applicabilità delle delibere del CIPI del 19 dicembre 1985 e del 12 febbraio 1987 fino alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera in questione.

Esso prevede, inoltre, che la società finanziaria alleggi alla domanda di contributo una relazione sulla convenienza ed economicità dei progetti. Tale relazione deve essere nuovamente presentata nel caso in cui la cooperativa che ha già ottenuto una partecipazione faccia un nuovo programma di investimenti sulla base di una nuova sottoscrizione di capitale sociale da parte dei soci lavoratori. L'ammontare della nuova sottoscrizione di capitale sociale da parte della finanziaria non può superare i limiti massimi stabiliti dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui all'articolo 4, vigenti al momento del primo intervento.

I programmi predisposti dalle cooperative a supporto della richiesta di partecipazione possono prevedere anche la copertura del fabbisogno di capitale di esercizio maturato o calcolato sulla base di una situazione patrimoniale previsionale.

È previsto, infine, che sulla iniziativa imprenditoriale della cooperativa che richiede la partecipazione, la regione competente per territorio esprima il proprio motivato parere entro il termine perentorio di trenta giorni, trascorso il quale il parere è da ritenersi favorevole. In questa disposizione è stato eliminato ogni riferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano in relazione alla già ricordata inapplicabilità della disciplina in questione al territorio della regione Trentino-Alto Adige.

L'articolo 7 contiene disposizioni destinate ad agevolare la gestione della legge attraverso la formale istituzione di un comitato di gestione del fondo con funzioni propositive e consultive nonché attraverso

la previsione di ispezioni e di verifiche della realizzazione dei programmi predisposti dalle cooperative da effettuarsi mediante apposite commissioni. In ambedue i casi gli oneri relativi sono stati posti a carico del fondo speciale.

L'articolo 8 abroga tutta la normativa specifica precedente non compatibile con la nuova disciplina.

Gli articoli 9 e 10 predispongono il rifinanziamento e la proroga della legge n. 49 del 1985 al 31 dicembre 1993.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Requisiti delle cooperative).

1. Possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge, secondo le modalità indicate negli articoli successivi, le cooperative appartenenti al settore di produzione e lavoro che abbiano i seguenti requisiti:

a) siano ispirate ai principi di mutualità richiamati espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti con riferimento agli articoli 23 e 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) siano iscritte nei registri delle prefetture e nello schedario generale della cooperazione e siano soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) siano composte da lavoratori ammessi al trattamento della Cassa integrazione guadagni dipendenti da imprese per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, e dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, oppure dipendenti da imprese sottoposte a procedure concorsuali previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oppure licenziati per cessazione della attività dell'impresa o per riduzione di personale, oppure dipendenti da aziende poste in vendita o in liquidazione dai proprietari;

d) realizzino in tutto o in parte la salvaguardia dell'occupazione dei lavoratori delle imprese di cui alla lettera c) mediante l'acquisto, l'affitto, la gestione anche parziale delle aziende stesse o di

singoli rami di azienda o di gruppi di beni della medesima, oppure mediante iniziative imprenditoriali sostitutive attuate anche rilevando aziende già esistenti.

2. Le cooperative costituite per le finalità di cui al presente articolo, le quali abbiano in gestione anche parziale le aziende, possono esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime.

3. Le cooperative di cui al comma 1 possono altresì associare altri lavoratori in Cassa integrazione guadagni, disoccupati e persone in cerca di prima occupazione iscritte nelle liste di collocamento, nonché personale tecnico e amministrativo in misura non superiore al 30 per cento e persone giuridiche, anche in deroga a norme di legge o di statuto interno che le regolano, in misura non superiore al 25 per cento del capitale sociale.

4. Fatta salva la competenza primaria della regione Trentino Alto-Adige in materia di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative, la presente legge non trova applicazione per le iniziative avviate nel suo territorio.

ART. 2.

(Obblighi dei soci lavoratori).

1. I lavoratori di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 sono tenuti a conferire capitale sociale in misura non inferiore a quattro milioni di lire ciascuno. Il 50 per cento della quota sottoscritta deve risultare versato all'atto della presentazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da parte della società finanziaria di cui all'articolo 3, della richiesta di contributo presentata ai sensi del comma 2 dell'articolo 4; la parte rimanente deve essere versata nei successivi due anni.

2. Il conferimento di cui al comma 1 può essere attuato anche mediante cessione totale o parziale del credito relativo al trattamento di fine rapporto maturato

alle dipendenze dell'impresa di provenienza.

3. Fermo restando quanto disposto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, il fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto provvederà a versare direttamente alla cooperativa le somme dovute ai lavoratori e da questi cedute.

ART. 3.

(Società finanziarie).

1. In deroga alle vigenti norme possono partecipare alle cooperative di cui all'articolo 1 le società finanziarie, promosse dalle associazioni nazionali riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, che siano costituite in forma di società cooperative dotate dei requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 1 ed il cui capitale, non inferiore a 500 milioni di lire, sia posseduto per almeno l'80 per cento da cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi.

2. Le società finanziarie di cui al comma 1 devono tenere apposita contabilità separata per tutte le attività diverse da quelle attinenti all'attuazione della presente legge.

3. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato nominano, rispettivamente, il presidente e un membro effettivo del collegio sindacale delle società finanziarie di cui al comma 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina altresì un membro supplente del medesimo collegio.

4. Le società finanziarie di cui al comma 1 devono presentare ogni anno ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato il proprio bilancio certificato da una società di revisione autorizzata ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e corredato dai bilanci cer-

tificati delle cooperative nelle quali ciascuna ha assunto partecipazioni. Il costo delle certificazioni è a carico del fondo per un importo massimo di lire cinque milioni ciascuna; la somma eventualmente residua rimane a carico della cooperativa. Le società finanziarie devono altresì inviare annualmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione sull'attività svolta.

5. Alle sedute del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società finanziarie di cui al comma 1 assiste un magistrato della Corte dei conti, in analogia a quanto previsto dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, al fine di acquisire elementi per il successivo controllo da parte della Corte dei conti della gestione del fondo di cui all'articolo 4 ed al fine di formulare, in qualsiasi momento, se accerti irregolarità di gestione, i suoi rilievi ai Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.

6. Alle società finanziarie di cui al comma 1 è corrisposto, per gli oneri connessi all'istruttoria, all'assistenza ed alla consulenza relative ai progetti predisposti dalle cooperative di cui all'articolo 1, nonché per la gestione delle partecipazioni nelle stesse, un compenso, posto a carico del fondo di cui all'articolo 4, determinato nella misura prevista dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 febbraio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 10 febbraio 1990. Successive eventuali modificazioni verranno apportate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 4.

*(Istituzione del fondo
ed erogazione dei contributi).*

1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un fondo speciale per gli interventi di promozione cooperativa con gestione

fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. Il fondo di cui al comma 1 eroga contributi in conto capitale alle società finanziarie di cui al comma 1 dell'articolo 3 alla condizione che esse partecipino alle cooperative di cui all'articolo 1 mediante la sottoscrizione di capitale nella misura almeno uguale ai predetti contributi.

3. Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, nonché le eventuali priorità, sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. Con il medesimo decreto sono fissati, anche in misure differenziate per territori e per settori produttivi:

a) il rapporto massimo tra ammontare della partecipazione della società finanziaria ed il capitale sottoscritto di ciascuna cooperativa;

b) l'ammontare massimo della partecipazione della società finanziaria per socio della cooperativa.

4. Fino alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di cui al comma 3, restano valide le procedure e le disposizioni del decreto ministeriale 25 luglio 1986, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 36 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 1987.

5. I lavoratori soci delle cooperative che abbiano ottenuto la partecipazione della società finanziaria non possono per un triennio, a decorrere dalla ammissione a socio della società finanziaria nella cooperativa, usufruire del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria né dell'indennità di disoccupazione speciale.

ART. 5.

(Riscatto, recesso e cessione di quote).

1. Anche in deroga a norme di legge i soci delle cooperative partecipate possono esercitare, in qualunque momento, il di-

ritto di riscatto, anche parziale, della quota di proprietà della società finanziaria. I soci ed i dipendenti delle cooperative partecipate che riscattino o acquistino le quote delle società finanziarie possono portare a deduzione del loro reddito imponibile per cinque anni a partire dalla data del riscatto o dell'acquisto delle quote fino ad un massimo di lire 2.500.000 per ciascun anno.

2. Le società finanziarie, trascorsi tre anni dalla data di iscrizione nel libro soci delle cooperative partecipate, possono cedere la propria quota a nuovi soci di queste, fermo restando il diritto di prelazione per i vecchi soci.

3. Le società finanziarie, trascorsi cinque anni dalla data di iscrizione nel libro soci delle cooperative partecipate, possono recedere dandone comunicazione al consiglio di amministrazione.

4. Il valore della quota è determinato sulla base di quanto previsto dalla legislazione in materia di cooperazione vigente al momento del riscatto o della cessione della medesima o del recesso della società finanziaria.

5. Le risorse derivanti dall'esercizio del diritto di riscatto o di recesso ovvero dalla cessione delle quote corrispondenti al contributo di cui all'articolo 4, vanno iscritte in apposito fondo del bilancio delle società finanziarie. Tali risorse devono essere impiegate nell'assunzione di partecipazioni nelle cooperative di cui all'articolo 1.

6. In caso di scioglimento per qualsiasi motivo delle società finanziarie le quote di partecipazione da esse assunte nelle singole cooperative sono gestite dal liquidatore della società finanziaria stessa il quale esercita le facoltà di cui al comma 2 ed al comma 3 su conforme parere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per il riscatto da parte dei soci si applica il comma 1 del presente articolo ed i relativi proventi sono versati sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 4. In caso di scioglimento per qualsiasi motivo delle cooperative la eventuale quota di riparto spettante alla società finanziaria è iscritta

nel bilancio delle società finanziarie ai sensi del comma 5.

7. Le norme del presente articolo si applicano anche alle partecipazioni assunte, sulla base della legge 27 febbraio 1985, n. 49, in data precedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

(Coordinamento e verifica della convenienza degli interventi).

1. Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) determina le direttive ed i requisiti minimi, con riferimento al numero dei soci lavoratori di ciascuna cooperativa, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nonché per il coordinamento con ogni agevolazione alle iniziative imprenditoriali prevista da leggi dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Fino alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della suddetta delibera del CIPI restano valide le direttive impartite con le delibere del 19 dicembre 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 1986, e del 12 febbraio 1987, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 36 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 1987.

2. La società finanziaria deve allegare alla domanda di contributo di cui all'articolo 4 una relazione sull'iniziativa per la verifica della convenienza, sotto i profili tecnico, economico e finanziario, dei programmi di investimento predisposti dalle cooperative di cui all'articolo 1 o dei programmi di maggiori investimenti predisposti dalle cooperative che già hanno ottenuto una partecipazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, sulla base di successive sottoscrizioni di capitale sociale e nel rispetto dei limiti massimi fissati dal decreto del Ministro dell'industria, del com-

mercio e dell'artigianato di cui all'articolo 4, comma 3. Tali programmi possono prevedere sia le immobilizzazioni che la copertura del fabbisogno di capitale di esercizio calcolato sulla base dell'ultimo bilancio approvato o di una situazione patrimoniale previsionale.

3. Copia della domanda e della relazione prevista al comma 2 deve essere contemporaneamente trasmessa dalla società finanziaria alla regione nel cui territorio è avviata l'iniziativa. Entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento, le regioni esprimono il loro parere motivato sulla validità imprenditoriale dell'iniziativa stessa.

ART. 7.

(Comitato di gestione del fondo e verifiche degli investimenti).

1. Con il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 4 è altresì istituito un comitato di gestione composto da non più di 12 membri, ai fini della formulazione di proposte o pareri in merito alla gestione complessiva del fondo di cui all'articolo 4 ed in merito ai singoli atti e provvedimenti ministeriali di cui all'articolo 4, comma 2. Ai membri del comitato di gestione, viene corrisposto un compenso determinato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro. Le spese di funzionamento del comitato, ivi compreso detto compenso, sono a carico del fondo speciale nella misura massima annua di lire 100 milioni.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre verifiche ed ispezioni circa la realizzazione e lo stato di avanzamento dei programmi predisposti dalle cooperative, nominando a tal fine, con proprio decreto, apposite commissioni. Gli oneri relativi sono posti a carico del fondo speciale di cui all'articolo 4.

ART. 8.

(Abrogazione di norme).

1. Il titolo II della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e l'articolo 15, comma 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché l'articolo 10, commi 1, 4, 5 e 6, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono abrogati. Le residue disponibilità esistenti sul fondo istituito dall'articolo 17 della legge n. 49 del 1985 presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, ivi comprese quelle derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 120 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 1989, sono trasferite al fondo di cui all'articolo 4 della presente legge con modalità determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 9.

(Rifinanziamento della legge n. 49 del 1985).

1. Al fondo di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è conferita la somma di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Rifinanziamento degli articoli 5 e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181 ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 10.

(Finanziamento del fondo speciale per gli interventi di promozione cooperativa).

1. Al fondo di cui all'articolo 4 è conferita la somma di lire 5 miliardi per il 1991 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 5 miliardi per il 1991 e a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: « Interventi di politica attiva del lavoro comprese le politiche di formazione professionale ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.